ILCASO.it

N. R.G. 117/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

***

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Gilotta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

DEL CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO

nel procedimento ex artt. 66, 74 e ss. CCII promosso

da

[redacted] nata a [redacted]

[redacted] nato a [redacted]

entrambi con il patrocinio dell'avv. [redacted]

con l'assistenza dell'OCC nella persona del gestore **dott.ssa Loretta ZANNONI**

*****

Il Tribunale,

esaminati gli atti;

vista la relazione depositata il 26.03.2025 nella quale l'OCC ha riferito degli esiti del voto; richiamati il verbale d'udienza dell'11.06.2025, il successivo scambio di memorie, il decreto di rimessione in istruttoria del 20.08.2025, il verbale d'udienza del 23.09.2025 e, da ultimo, il deposito in data 23.10.2025;

osservato

1.

Con ricorso depositato il 24.10.2024 e successiva integrazione e modificazione del 27.12.2024, i debitori in epigrafe hanno formulato una proposta di concordato minore c.d. familiare di tipo liquidatorio che, in sintesi, come già rilevato in sede di ammissione, si fonda sulla messa a disposizione dei creditori, in un arco piano di 3 anni, di un attivo così composto:

a) disponibilità liquide presenti sul c/c dei ricorrenti e degli ulteriori valori mobiliari di cui sono titolari, comprese l'assegno circolare di € 80.000,00 consegnato a titolo di prezzo alla ricorrente [redacted]

b) apporti di finanza terza;

c) quota di reddito pensionistico percepito dallo [ ] al netto di quanto occorrente al mantenimento del nucleo familiare;

d) redditi netti prodotti dall'attività libero-professionale dello stesso [ ];

e) esiti della liquidazione, mediante procedimenti competitivi, dell'attivo immobiliare e dei cespiti di terzi gravati da garanzie ipotecarie a favore del ricorrente [ ];

f) apporto finanziario messo irrevocabilmente a disposizione dal terzo [ ] da computarsi in sostituzione del valore di liquidazione dell'immobile di Via [ ], che resta nella piena disponibilità dei debitori.

Con tali provviste finanziarie, ammontanti a complessivi € 994.429,56, i ricorrenti formulano ai rispettivi creditori due proposte che, cumulativamente, possono compendiarsi nel seguente prospetto:

1.1.

In dettaglio, quanto a [ ], questi propone,

- pagamento integrale e alle scadenze degli oneri della procedura e dei crediti prededucibili, comprensivo di una quota proporzionale di un fondo rischi prudenzialmente appostato;

- pagamento falcidiato (fino a valore di capienza) del credito ipotecario di primo grado (6,18%); con aggiunta di un ulteriore percentuale dello 0,47% di provenienza esterna (totale 6.66%) (pari allo 0,51% del privilegiato incapiente);

- Falcidia integrale per incapienza del credito ipotecario di II grado e pagamento nella misura dello 0,51% grazie alle risorse generate dalla finanza esterna;

- Pagamento integrale dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti);

- Pagamento fino a valore residuo di capienza (nella misura del 54,43%) dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2753 c.c. (grado 1 art. 2778 c.c. - contributi previdenziali), e riconoscimento di una percentuale aggiuntiva dello 0,23% grazie alla finanza esterna (pari allo 0,51% del privilegiato incapiente).

- Falcidia integrale dei creditori con privilegio ex art. 2754 c.c. (grado 8 art. 2778 c.c. - 50% sanzioni contributi previdenziali) e pagamento in chirografo nella misura dello 0,51% grazie alle risorse generate dalla finanza esterna.

- Falcidia integrale dei creditori con privilegio ex art. 2752 comma 1 c.c. (grado 18 art. 2778 c.c. - imposte dirette) e pagamento in chirografo nella misura dello 0,51% grazie alle risorse generate dalla finanza esterna;

- Falcidia integrale dei creditori con privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c. (grado 19 art. 2778 c.c. - IVA) e pagamento in chirografo nella misura dello 0,51% grazie alle risorse generate dalla finanza esterna.

- Falcidia integrale dei creditori con privilegio ex art. 2752 ultimo comma c.c. (grado 20 art. 2778 c.c. - tributi enti locali) e pagamento in chirografo nella misura dello 0,51% grazie alle risorse generate dalla finanza esterna.

- Pagamento nella misura dello 0,51% dei creditori chirografari (ab origine e garanzie prestate), grazie alle risorse generate dalla finanza esterna;

Nell'ambito della massa [ ] si propone, quindi, il seguente classamento:

CLASSE 1

Creditori titolari di crediti tributari e previdenziali privilegiati per i quali non è previsto l'integrale pagamento, oltre ai crediti previdenziali e compensi spettanti al concessionario *Controparte_2* *[...]* per crediti chirografari ab origine.

[ ]

CLASSE 2

Creditori titolari di crediti ipotecari di 1° e 2° grado per i quali non è previsto l'integrale pagamento stante l'incapienza del bene su cui sussiste il privilegio speciale – tutti con garanzie di *[...]* [ ] – datrici di ipoteche sui loro beni immobili.

La classe comprende i crediti vantati dagli istituti di credito titolari di ipoteca di 1° e 2° grado su beni immobili del dott. [ ] utti garantiti dalla moglie (in via chirografaria) e dalle figlie (in

via ipotecaria), come definitivamente chiarito. L'importo inserito ai fini del voto è al netto di quanto gli istituti di credito otterranno dalla vendita dei beni di proprietà del dott. [redacted]. L'importo complessivo della presente classe ammonta ad € 2.904.632,26.

CLASSE 3

Creditori chirografari *ab origine*, oltre al credito vantato in via privilegiata con grado 20 da parte degli enti locali (Comune di Ravenna/Ravenna Entrate)

Nella classe sono compresi tutti i creditori chirografari *ab origine* (ad eccezione dell' *Pt_4* e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione) per € 475.959,18, oltre al credito vantato dal Comune di Ravenna / Ravenna Entrate, con privilegio incapiente ex art. 2752 ultimo comma c.c. (privilegio grado 20 ex art. 2778 c.c.).per € 5.169,00 e chirografo per € 861,03 (importo complessivo rideterminato rispetto all'importo di € 5.829,78) per un ammontare complessivo di € 481.989,21.

CLASSE 4

Creditori chirografari per garanzie prestate a terzi da parte del dott. *Pt_2*

Nella classe sono compresi i creditori chirografari per garanzie prestate a terzi da parte del dott. [redacted], per un ammontare di € 87.373,26.

Schematicamente, questo il riepilogo del classamento con l'indicazione del credito ammesso al voto:

CLASSI DOTT. [redacted]				
NOMINATIVO	**CREDITO**	**CREDITO AMMESSO AL VOTO**	**% CLASSE**	**% TOTALE**
CLASSE 1				
INPS (Privilegio ex art. 2753 c.c. – grado 1 art. 2778 c.c. Declassato al chirografo)	€ 70.108,87	€ 31.936,87	2,29%	0,66%
INPS (Privilegio ex art. 2754 c.c. – grado 8 art. 2778 c.c. Declassato al chirografo)	€ 6.054,66	€ 6.054,66	0,43%	0,12%
AGENZIA ENTRATE (Privilegio ex art. 2752 comma 1 c.c. – grado 18 art. 2778 c.c. Declassato al chirografo)	€ 639.502,97	€ 639.502,97	45,93%	13,14%
AGENZIA ENTRATE (Privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c. – grado 19 art. 2778 c.c. Declassato al chirografo)	€ 698.468,31	€ 698.468,31	50,17%	14,35%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (chiro ab origine)	€ 10.258,93	€ 10.258,93	0,74%	0,21%
INPS (chiro ab origine)	€ 6.054,66	€ 6.054,66	0,43%	0,12%
TOTALE CLASSE 1	**€ 1.430.448,40**	**€ 1.392.276,40**	**100,00%**	**28,61%**
CLASSE 2				
BERENICE SPV SRL (privilegio ipotecario di 1° grado declassato al chirografo)	€ 281.314,77	€ 263.922,51	9,09%	5,42%
LEVITICUS SPV SRL (privilegio ipotecario di 1° grado declassato al chirografo)	€ 332.518,53	€ 311.960,60	10,74%	6,41%
POP NPLS 2020 (privilegio ipotecario di 1° grado declassato al chirografo)	€ 1.256.296,51	€ 1.178.626,08	40,58%	24,22%
BCC NPLS 2019 SRL (privilegio ipotecario di 1° grado declassato al chirografo)	€ 196.585,88	€ 184.431,97	6,35%	3,79%
PRISMA SPV SRL (privilegio ipotecario di 1° grado declassato al chirografo)	€ 328.175,39	€ 307.885,97	10,60%	6,33%
AMCO SPA (privilegio ipotecario di 1° grado declassato al chirografo)	€ 256.102,84	€ 240.269,30	8,27%	4,94%
ORGANA SPV SRL (privilegio ipotecario di 2° grado declassato al chirografo)	€ 417.535,82	€ 417.535,82	14,37%	8,58%
TOTALE CLASSE 2	**€ 3.068.529,74**	**€ 2.904.632,26**	**100,00%**	**59,69%**

CLASSE 3				
COMUNE RAVENNA (Privilegio ex art. 2752 ultimo comma c.c. – grado 20 art. 2778 c.c. Declassato al chirografo)	€ 5.169,00	€ 5.169,00	1,07%	0,11%
ECIS GLOBAL SRL	€ 5.076,61	€ 5.076,61	1,05%	0,10%
NOTAR SERVICE DI ANDRINI LUCA	€ 31.860,13	€ 31.860,13	6,61%	0,65%
TECHNES SRL	€ 58.297,97	€ 0,00	0,00%	0,00%
COMUNE DI RAVENNA	€ 861,03	€ 861,03	0,18%	0,02%
BCC NPLS 2019 SRL	€ 23.001,70	€ 23.001,70	4,77%	0,47%
ORGANA SPV SRL	€ 98.489,83	€ 98.489,83	20,43%	2,02%
BERENICE SPV SRL	€ 97.088,69	€ 97.088,69	20,14%	2,00%
PRISMA SPV SRL	€ 4.578,44	€ 4.578,44	0,95%	0,09%
AMCO SPA	€ 1.596,61	€ 1.596,61	0,33%	0,03%
SIENA NPL 2018 SRL	€ 158.221,36	€ 158.221,36	32,83%	3,25%
POP NPLS 2020 SRL	€ 56.045,81	€ 56.045,81	11,63%	1,15%
TOTALE CLASSE 3	**€ 540.287,18**	**€ 481.989,21**	**100,00%**	**9,90%**
CLASSE 4				
LEVITICUS SPV SRL (GARANZIA LE CORTI)	€ 32.373,26	€ 32.373,26	37,05%	0,67%
UNICREDIT (GARANZIA TECHNES SRL)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	62,95%	1,13%
TOTALE CLASSE 4	**€ 87.373,26**	**€ 87.373,26**	**100,00%**	**1,80%**
TOTALE VOTANTI	**€ 5.126.638,58**	**€ 4.866.271,13**		**100,00%**

1.3.

Quanto a [ ] ella invece propone:

- Pagamento integrale e alle scadenze degli oneri della procedura e dei crediti prededucubili, comprensivo di una quota proporzionale di un fondo rischi prudenzialmente appostato;
- Pagamento entro i limiti di capienza, nella misura del 10,42%, dei crediti ipotecari di primo grado contratti dal coniuge, rispetto ai quali ella è terza datrice di ipoteca;
- Pagamento integrale dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti); dei creditori con privilegio ex art. 2752 comma 1 c.c. (grado 18 art. 2778 c.c. - imposte dirette), dei creditori con privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c. (grado 19 art. 2778 c.c. - IVA), dei creditori con privilegio ex art. 2752 ultimo comma c.c. (grado 20 art. 2778 c.c. - COMUNE DI RAVENNA e [ ]), tutto con risorse del patrimonio mobiliare;
- Pagamento nella misura del 10,33% dei creditori chirografari (sia chirografari puri che chirografari per garanzia) di cui il 9,96% mediante risorse del patrimonio mobiliare residuo e 0,37% grazie a finanza terza.

Propone quindi il seguente classamento:

CLASSE 1

Creditori titolari di crediti tributari e compensi spettanti al concessionario *Controparte_2* [ ] per crediti chirografari ab origine

La classe comprende i crediti chirografari ab origine di spettanza dell'[ ] per € 487,49 e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per un ammontare di € 50,56, per un ammontare complessivo di € 538,05.

CLASSE 2

Creditori chirografari ab origine

La classe comprende tutti i creditori chirografari ab origine e nello specifico Ravenna Entrate (per il Comune di Ravenna) per € 1.468,14, il Condominio [ ] per € 5.584,60, la Camera di

Commercio di Ferrara e Ravenna per € 182.81 e la [redacted] per € 114.56, per un ammontare di € 7.350,11.

CLASSE 3

Creditori chirografari per garanzie prestate a terzi da parte della sig.ra [redacted]

La classe comprende i creditori chirografari per garanzie prestate a terzi da parte della sig.ra [redacted] in favore del dott. [redacted] e della società [redacted] per un ammontare di € 1.334.381,68.

Schematicamente, questo il riepilogo del classamento con l'indicazione del credito ammesso al voto:

CLASSI SIG.RA [redacted]				
NOMINATIVO	**CREDITO**	**CREDITO AMMESSO AL VOTO**	**% CLASSE**	**% TOTALE**
CLASSE 1				
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (chiro ab origine)	€ 50,56	€ 50,56	9,40%	0,00%
AGENZIE ENTRATE (chiro ab origine)	€ 487,49	€ 487,49	90,60%	0,04%
TOTALE CLASSE 1	**€ 538,05**	**€ 538,05**	**100,00%**	**0,04%**
CLASSE 2				
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE per REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 114,56	€ 114,56	1,56%	0,01%
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE per CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA E FERRARA	€ 182,81	€ 182,81	2,49%	0,01%
CONDOMINIO SANTI MURATORI	€ 5.584,60	€ 5.584,60	75,98%	0,42%
RAVENNA ENTRATE - COMUNE DI RAVENNA	€ 1.468,14	€ 1.468,14	19,97%	0,11%
TOTALE CLASSE 2	**€ 7.350,11**	**€ 7.350,11**	**100,00%**	**0,55%**
CLASSE 3				
ORGANA SPV SRL (GARANZIA DOTT. [redacted]	€ 516.025,65	€ 516.025,65	38,67%	38,45%
BCC NPLS 2019 SRL (GARANZIA LE CORTI)	€ 75.719,80	€ 75.719,80	5,67%	5,64%
BCC NPLS 2019 SRL (GARANZIA [redacted]	€ 219.587,58	€ 219.587,58	16,46%	16,36%
[redacted]	€ 162.500,00	€ 162.500,00	12,18%	12,11%
[redacted]	€ 328.175,39	€ 328.175,39	24,59%	24,45%
LEVITICUS SPV SRL (GARANZIA LE CORTI)	€ 32.373,26	€ 32.373,26	2,43%	2,41%
TOTALE CLASSE 3	**€ 1.334.381,68**	**€ 1.334.381,68**	**100,00%**	**99,41%**
TOTALE VOTANTI	**€ 1.342.269,84**	**€ 1.342.269,84**		**100,00%**

1.4.

La proposta, a seguito delle modifiche operate con l'integrazione del 27.12.2024 , si fonda quindi su un piano di tipo liquidatorio di durata triennale, eccettuata solo la quota parte del reddito pensionistico necessaria al mantenimento del ricorrente e del nucleo familiare, alimentato in prevalenza da denaro liquido e dagli esiti delle liquidazioni dei cespiti immobiliari, con salvezza di quello adibito a residenza familiare, sostituito da un importo liquido corrispondente al valore di pronto realizzo – messo irrevocabilmente a disposizione da un terzo – oltre a un quoziente aggiuntivo da imputarsi ad incremento del valore di liquidazione agli effetti dell'art. 74 c. 2 CCI.

Sotto tale profilo, l'incremento dell'attivo concordatario, rispetto all'alternativa della *Pa*, unitariamente considerato, è stimato pari ad € 95.780,00, corrispondente alla somma tra le fonti finanziarie terze di € 30.000,00 + 65.780.00, tale ultima somma costituendo la differenza in eccesso offerta dal terzo rispetto al valore di liquidazione della casa di abitazione, sottratta alla liquidazione.

1.5.

Il punto merita un approfondimento alla luce delle contestazioni sollevate dal creditore Agenzia delle Entrate, Direz. Provinciale di Ravenna (su cui infra) e degli approfondimenti da ciò

occasionati sulla corretta determinazione del valore di liquidazione, con particolare riferimento a) alla quota pensionistica da lasciarsi nella disponibilità dei ricorrenti nello scenario liquidatorio; b) al cespite immobiliare sottratto alla liquidazione e sostituito da denaro corrispondente al suo ipotetico valore di realizzo.

Sotto il primo profilo, il Gestore ha rappresentato che, adottando i criteri ISTAT e ipotizzando una spesa mensile media pari ad € 3.500,00, comprensivo di un ipotetico canone di affitto (contro gli € 4.110,00 circa dedotti dai ricorrenti), si avrebbe (arrotondando ad € 500,00 il maggior importo mensile disponibile per i creditori) un incremento del valore di liquidazione pari ad € 18.000,00 (€ 21.600,00 senza arrotondamenti), tale da ridurre per un importo corrispondente il differenziale attivo sopra calcolato, che passerebbe da 95.780 a 77.780 (oppure addirittura a 74.180,00, senza operare gli arrotondamenti); sotto il profilo dell'effettivo valore immobiliare, inoltre, la valutazione operata dal perito nominato dal gestore restituisce un *judicial value* pari ad € 298.220,00, che differisce per eccesso da quello indicato nel ricorso (a sua volta dalla perizia giurata dell'Arch. [redacted] pari a € 284.220,00) per € 14.000,00; sicché la maggior convenienza rispetto allo scenario liquidatorio si assottiglia ulteriormente fino a € 61.180,00.

Come tuttavia opinato dalla difesa dei ricorrenti (cfr. verbale dell'11.05.2025), la stima del valore differenziale tra i diversi scenari deve farsi anche computando, nel calcolo algebrico, le maggiori passività che graverebbero sulla LC (spese di liquidazione del cespite immobiliare, tra cui la stima nelle forme ex art. 216 CCI) e, soprattutto, le minori attività che essa potrebbe realizzare, corrispondenti al reddito prospettico derivante dall'attività libero-professionale del ricorrente [redacted] il quale – e su tale aspetto non si ritiene potersi operare alcun sindacato, nemmeno in termini di buona fede – non avrebbe interesse a proseguirla (perché ormai anziano e perché già destinatario di un trattamento pensionistico adeguato), se non appunto in funzione dell'esecuzione concordataria e per assicurarsi i relativi effetti esdebitatori.

In definitiva, volendo cumulativamente ipotizzare, sul piano astratto, il più severo scenario di contrazione del valore differenziale per come sopra stimato (€ 61.180,00), esso dovrebbe aumentarsi almeno del valore dei flussi prospettici ipotizzati nel triennio oltre che delle spese di liquidazione del cespite (€ 10.000,00 a *forfait*).

Pertanto, ipotizzando un valore di liquidazione iniziale pari a circa € 890.609,56 (valore di liquidazione attivo [redacted] come da ultimo stimati, al netto dei redditi prospettici, con determinazione della quota di mantenimento sulla base degli indici ISTAT, (3.500,00/mese, ovvero 2.700,00 circa, oltre ipotetico canone di locazione) e comprendendo il valore stimato degli immobili di terzi datori di ipoteca)[1], il valore incrementale delle risorse terze è pari, cumulativamente, ad € 81.780 (€ 30.000 + 51.780,00, ovvero l'eccedenza dell'importo offerto in sostituzione dell'immobile calcolata sulla stima disposta dal Gestore); con il che, trattandosi di importo superiore al 9% (ca 9,18%), può ritenersi integrata "l'apprezzabilità" richiesta dall'art. 74 c. 2 CCI, posto che la stessa, pur non ancorata a indici percentuali precisi, può trovare una propria calibratura quantitativa, con oscillazioni di tolleranza da valutarsi discrezionalmente, attraverso il criterio ex art. 84 c. 4 CCI (10%).

Rispetto alle singole masse, la percentuale di incremento è certamente apprezzabile per la massa [redacted] attestandosi a circa l'11,6 % (VDL 437.632,72/ FT 50.890)[2], mentre quella della [redacted] è

[1] Muovendo dall'attivo concordatario il calcolo proposto è il seguente.: € 994.429,56 – 36.000,00 (residuo post trattenimento quota pensione nel triennio come proposto) – 34.000,00 (redditi professionali) – 65.780,00 (maggior valore degli immobili) – 10.000,00 (spese presunte di liquidazione) – 30.000,00 (finanza terza) + 14.000,00 (maggior valore di liquidazione dell'immobile) + 57.960,00 (residuo post trattenimento quota pensione nel triennio come ipotizzabile): 890.609,56.

[2] Il valore di liquidazione (VDL) è stato calcolato alla luce della perizia stimativa richiesta da ultimo dal Gestore e considerando un prelievo del reddito pensionistico pari a circa 3500,00/mese, come detto; nel calcolo relativo a *Pt_2* si è pure sommato il valore dei cespiti delle figlie, in quanto destinati a garanzia dei debiti dello stesso. La finanza terza (FT) è stata calcolata sommando le somme liquide di provenienza terza, come imputate alle singole masse, e l'eccedenza versata dal terzo in sostituzione del valore della casa di abitazione, calcolato per difetto alla luce della perizia di cui sopra.

pari a circa il 6,7% (VDL 462.976,84/ FT 30.890), il che tuttavia conduce comunque ad un esito di apprezzabilità, posto che si ritiene debba operarsi un giudizio sintetico e non atomistico dell'incremento di attivo, data l'unicità della domanda e l'inscindibilità della proposta, pur nella distinzione e segregazione reciproca delle masse attive e passive ai fini della distribuzione del valore.

1.6.

Come già precisato in sede di ammissione, la domanda soddisfa inoltre i requisiti formali prescritti dagli artt. 75 e 76 CCI e ricorrono altresì, come attestato dall'OCC, le condizioni soggettive di cui all'art. 77 CCI.

In particolare, il ricorrente [redacted] non riveste la qualifica di consumatore, agli effetti dell'art. 74 CCI, essendo immediato il riscontro circa la fonte professionale della quasi totalità della debitoria; sicché la domanda c.d. familiare non può che convergere verso lo strumento concordatario ex art. 66 c. 1 CCI.

I debitori ricorrenti, poi, si trovano senz'altro in stato di sovraindebitamento, data l'evidente sproporzione tra attività (890.609,56 come appena ricalcolato) e passività (circa e 6.440.000,00), composte da debiti ampiamente scaduti ed esigibili, alcuni dei quali azionati *in executivis* (cfr. elenco dei PPT promossi nei confronti di [redacted] come riportati a corredo dell'istanza di *stay* esecutivo e cautelare).

1.6.1.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi condizionanti l'accesso al CM debbono pure vagliarsi le contestazioni operate da [redacted] con la dichiarazione di mancata adesione del 12.03.2025, le quali possono concettualmente dividersi tra: a) contestazioni generiche sull'ammissibilità del concordato; b) contestazioni sulla convenienza in senso proprio e stretto, sulle quali si tratterà a valle della disamina dell'esito delle votazioni.

a1) Quanto alle prime, deve innanzitutto rilevarsi che non è consentita, ai fini dell'ammissibilità, una valutazione sulla diligenza adottata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, risultando invero il vaglio soggettivo richiesto dall'art. 76 ristretto a stati di tipo doloso e correlati funzionalmente alla "*frode ai creditori*", senza declinazioni retrospettive sulle cause dell'indebitamento (diversamente da quanto previsto per la RDC – cfr. art. 69).

Come del resto affermato dalla S.C., la verifica sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni è, nel CM come già nell'accordo ex art. 7 L. 3/2012, servente rispetto al giudizio di fattibilità (cfr. Cass. 30538/2024 "*In fase di omologazione, la valutazione del comportamento del debitore deve essere compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l'art. 7 della l. n. 3/2012 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta, come si desume dal fatto che anche per l'accordo di composizione della crisi la relazione particolareggiata dell'OCC fa riferimento sotto più profili al contegno soggettivo tenuto dal debitore; tale conclusione però non si traduce in una verifica di meritevolezza che nell'accordo non è contemplata espressamente, bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità del proponente*.").

Ne deriva che, ai fini che occupano, a nulla vale il rilievo circa il (dedotto) non prudente ricorso all'indebitamento bancario o, in genere, la natura colposa del sovraindebitamento, posto che il piano – per la sua natura liquidatoria – non postula l'esecuzione di attività ed operazioni rispetto alle quali può affermarsi, prognosticamente, l'inaffidabilità soggettiva del debitore; salva la sola provvista scaturente dall'attività professionale, che è però diversa da quella esercitata nel momento in cui sorgeva l'indebitamento e che risulta comunque parzialmente garantita dallo stanziamento di un fondo rischi specifico.

Sotto il profilo della fattibilità può riconoscersi, allora, l'astratta idoneità del piano a realizzare la soddisfazione promessa ai creditori, posto che la quota incapiente del credito privilegiato

immobiliare e mobiliare, oltreché il ceto chirografario sono destinatari di un quoziente – per vero, estremamente esiguo – di finanza terza; sicché le oscillazioni al ribasso che dovessero realizzarsi ad esito della liquidazione dei cespiti immobiliari o per effetto di minori entrate reddituali (tali da assorbire il suddetto fondo rischi) comporterebbero una proporzionale riduzione delle percentuali promesse (con conseguente possibilità di calibrare l'inadempimento in termini di maggiore o minore gravità), ma non il loro definitivo azzeramento, ferme comunque le tutele ex art. 81 c. 5 e 82 c. 2 CCI.

A parte tale alea di rischio, essendo l'attivo concordatario composto in prevalenza da risorse liquide, non si ravvisano, allo stato della presente delibazione, elementi che valgano a sconfessare la valutazione di fattibilità già operata dal gestore.

a2) Sotto il profilo degli obblighi ex art. 4 CCI, anch'essi invocati dalla contestante a corredo della denunzia della presunta omissione circa l'esistenza di un *trust* costituito su un bene immobile nel 2015, deve rilevarsi, di contro, che i ricorrenti hanno dato *ab initio* notizia del *trust*, ovvero già all'atto dell'istanza di nomina del gestore, senza, quindi, omettere alcunché.

Il gestore, dal canto suo, ha pure rilevato, in accordo alle deduzioni delle parti, che la suddetta operazione non ha realizzato – per la natura dell'oggetto del bene conferito in *trust*, per le sue condizioni, per la circostanze di tempo in cui è stato costituito e per la natura dei suoi beneficiari – una frode ai creditori; pertanto, in assenza di elementi che valgano a far presumere la sussistenza di un effettivo pregiudizio, deve ritenersi – allo stato del presente giudizio e salvo il disposto dell'art. 82 c. 1 CCI – il suddetto vincolo di destinazione patrimoniale del tutto neutro ai fini della valutazione delle condizioni soggettive di accesso al CM.

1.6.2

Del pari, non possono valorizzarsi, ai fini della valutazione di ammissibilità del concordato e allo stato della presente delibazione, le risultanze di cui alla verifica fiscale in data 14.07.2025 (poi confluite nel PVC del 23.10.2025, depositato in atti), dalla quale è scaturita l'integrazione alla relazione particolareggiata depositata in data 15.09.2025.

Sul fronte penale, premesso che non è ancora possibile determinare con precisione le imputazioni elevate a carico del ricorrente [redacted] può allo stato rilevarsi che trattasi di mere ipotesi accusatorie, apertamente contestate dal ricorrente, rispetto alle quali può in questa sede solo valutarsi l'astratta plausibilità a fondare ragione di "*frode ai creditori*", più specificamente all'Erario.

A seguito dei chiarimenti offerti dal gestore e alla luce dei contenuti chiarificatori di cui al PVC dep. il 23.10.2025, può appurarsi che, secondo gli accertatori, il ricorrente avrebbe in particolare omesso il versamento di IVA ovvero operato deduzioni indebite, e ciò in ragione, in particolare di rilevate criticità circa: a) il contenuto e il termine del contratto intercorso con il notaio *Per_2*, nel periodo 2020-2022; b) i rapporti intrattenuti con la società [redacted] dal 2019 al 2023, non adeguatamente giustificati; c) i rapporti intrattenuti con la società [redacted] nel 2019, che, dietro l'apparenza di una causa lecita (servizi e consulenza), sarebbero stati volti alla somministrazione illecita di manodopera e alla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti.

Orbene, ai fini che qui occupano, i suddetti accertamenti non possono valorizzarsi al punto da costituire ragione ostativa all'omologazione del concordato, per due concorrenti ragioni: 1) sotto il profilo della frode ai creditori (rispetto alla quale è di preminente rilievo la contestazione sub c), si tratta, allo stato, di accertamenti unilaterali fondati su ragionamenti di tipo induttivo, contestati dal ricorrente nei relativi presupposti di fatto e, a quanto riferito dal gestore nella propria relazione integrativa, fondati su ricostruzioni non certamente univoche, potendosi i rapporti *de quibus* giustificare (e per questo considerarsi anche non soggettivamente simulati) alla luce delle necessità contingenti correlate alla chiusura dello studio notarile della dott.ssa [redacted] 2) Sotto il profilo trattamentale, allo stato della presente delibazione non sussiste una formalizzazione della domanda di maggior credito fiscale da parte dell'Erario, fondata sugli accertamenti di cui sopra; pertanto, non

può esigersi, da parte del debitore, l'inclusione di detto maggior credito nella classe 1, previa attestazione ex art. 75 c. 2 CCI da operarsi a cura del Gestore; né appare corretto imporre la creazione di un fondo rischi chirografario riservato all'eventualità di una formalizzazione del maggior credito fiscale, posto che lo stesso non risulta allo stato precisamente quantificabile, almeno sul piano della sua componente sanzionatoria e per interessi.

Resta inteso che, laddove il maggior credito erariale fosse infine riconosciuto, occorrerà valutare la sua anteriorità o meno rispetto alla proposta e la conseguente estensione ad esso dei relativi effetti esdebitatori, dovendosi in casi contrario (e in caso di ricorso alla tutela esecutiva da parte del creditore, svincolato dagli effetti obbligatori dell'omologazione) verosimilmente verificarsi l'attuabilità del piano ex art. 82 CCI.

1.6.3.

Nulla quaestio sul classamento, essendosi chiarita, relativamente alla classe II, l'omogeneità dei *collaterals* ivi inseriti (cfr. decreto di integrazione, successiva memoria del gestore e decreto di ammissione).

2.

Così brevemente riassunto il contenuto della proposta e del piano, e divisati gli aspetti relativi ad ammissibilità e fattibilità, può adesso darsi atto degli esiti del voto, così come evidenziati dal gestore in data 26.03.2025 e riassunti nei riquadri seguente:

A)

RIEPILOGO GENERALE ESITO VOTAZIONI

Totale crediti ammessi al voto	Maggioranza ex art. 79, co.1, CCII	Favorevoli	%	Contrari	%	ESITO
4.866.271,12	2.433.135,57	3.528.299,84	72,505	1.337.971,28	27,495	Approvato

RIEPILOGO PER CLASSE

CLASSE	CREDITI AMMESSI AL VOTO	Maggioranza ex art. 79, co.1, CCII	Favorevoli	%	Contrari	%	ESITO
1	1.392.276,40	696.138,21	54.305,12	3,90	1.337.971,28	96,10	Respinto
2	2.904.632,25	1.452.316,14	2.904.632,25	100,00	0,00	0,00	Approvato
3	481.989,21	240.994,62	481.989,21	100,00	0,00	0,00	Approvato
4	87.373,26	43.686,64	87.373,26	100,00	0,00	0,00	Approvato
TOTALI	4.866.271,12		3.528.299,84		1.337.971,28		
ESITO PER CLASSE							Approvato

B)

RIEPILOGO GENERALE ESITO VOTAZIONI

Totale crediti ammessi al voto	Maggioranza ex art. 79, co.1, CCII	Favorevoli	%	Contrari	%	ESITO
1.342.269,84	671.134,93	1.341.782,35	99,964	487,49	0,036	Approvato

RIEPILOGO PER CLASSE

CLASSE	CREDITI AMMESSI AL VOTO	Maggioranza ex art. 79, co.1, CCII	Favorevoli	%	Contrari	%	ESITO
1	538,05	269,04	50,56	9,397	487,49	90,603	Respinto
2	7.350,11	3.675,07	7.350,11	100,000	0,000	0,000	Approvato
3	1.334.381,68	667.190,85	1.334.381,68	100,000	0,000	0,000	Approvato
TOTALI	1.342.269,84		1.341.782,35		487,49		
ESITO PER CLASSE							Approvato

Come è d'immediato rilievo, la votazione è risultata positiva in entrambe le sotto masse, tanto in termini percentuali sul valore dei crediti ammessi al voto, quanto in termini di maggioranza delle classi ([redacted] 72,5% di voti favorevoli; 3 classi favorevoli/4; [redacted] 99,96% di voti favorevoli; 2 classi favorevoli/3).

La circostanza offre l'abbrivio per evidenziare come il classamento operato dal ricorrente *Pt_2*, ancorché rispettoso degli obblighi di legge, se da un lato avrebbe potuto isolare in classi distinte il credito *Pt_4* (destinatario di un pagamento parziale pari a circa il 54% del credito complessivamente vantato e degradato al chirografo per la quota incapiente) da quello di *CP_2* *[...]* (pagata con finanza terza previa degradazione totale al chirografo), ciò non avrebbe modificato gli esiti della votazione che, anzi, avrebbe visto aumentare il rapporto tra classi favorevoli e sfavorevoli (4 su 1, invece che 3 su 1, come esitato).

2.1.

Tra tutti i creditori, solo [redacted] si è opposta all'omologazione, contestando la convenienza della proposta e, in particolare, rilevando a) in termini generali, l'entità irrisoria delle somme alla stessa assegnate (0,53%); b) l'errata valorizzazione dei cespiti immobiliari; c) l'eccessiva rappresentazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia; d) la natura fittizia del credito vantato dal terzo promittente finanza terza.

Quanto a b) sia sufficiente richiamare il contenuto della memoria integrativa del gestore in data 5.06.2025, dalla quale si evince, con valenza assorbente, che la corretta valorizzazione stimativa del cespite sottratto alla liquidazione, ancorché di poco superiore a quella proposta dai ricorrenti, è molto lontana dalle stime proposte dalla contestante; le quali, in ogni caso, pure ove corrette, non determinerebbero alcun ritorno di utilità a quest'ultima, posta l'entità del privilegio ipotecario insoddisfatto.

Pure relativamente a d) sia consentito il rimando al contenuto del decreto integrativo del 10.12.2024 e alla memoria del gestore in data 30.12.2025, ove si è divisato il profilo oggetto di contestazione e si è appurato come il credito professionale del [redacted] risulti effettivo, in quanto corrispondente a prestazioni effettivamente eseguite e documentate, accompagnate dalla redazione di note proforma. Non è dunque giuridicamente possibile ritenere tale credito implicitamente rinunziato o frutto di una simulazione assoluta.

Relativamente a c), richiamando quanto ampiamente argomentato circa il quoziente incrementale previsto per l'ammissione al CM liquidatorio, può osservarsi che, pur ipotizzando un incremento della quota pensionistica residua *post* mantenimento (5110,00 circa – 3.500,00= 1610,00) e imputando interamente alla massa immobiliare le ipotizzate maggiori spese di liquidazione (€

10.000,00), l'attivo mobiliare avrebbe un incremento differenziale di circa € 21.960,00[3], non sufficiente a consentire l'integrale pagamento del grado poziore (1° e 8°) in cui è inserito il credito previdenziale di € 74.321,46, che nella proposta resta insoddisfatto per l'importo di € 36.149,00.

Quanto, infine, ad a) è indiscutibile che gli importi offerti risultino di minima soddisfazione per l'Agenzia contestante; essi, tuttavia, come si è visto, risultano comparabilmente migliorativi rispetto a quelli ottenibili ad esito di una liquidazione controllata; sotto il profilo causale, inoltre, si ritiene che se è vero che la proposta deve valere a realizzare l'effettiva soddisfazione, anche parziale, dei crediti, ciò si risolve non già in un giudizio di apprezzabilità quantitativa del pagamento (che sarebbe invero arbitraria, in quanto non ancorata ad alcun riferimento normativo univoco), bensì in una valutazione di fattibilità (giuridica), posto che solo una proposta idonea (*rectius*, non manifestamente inidonea) a realizzare il proprio oggetto può assumersi dotata dell'attitudine necessaria a determinare il concreto assetto degli interessi voluto dalle parti.

Sotto il profilo "quantitativo" si ritiene, con il conforto letterale dell'art. 80 c. 3 CCI , che sia onere del creditore contestante lamentare l'entità e le tempistiche di pagamento, ma non già attraverso il riferimento a parametri minimi di soddisfacimento, non previsti nell'ordito codicistico, bensì allegando il pregiudizio che scaturirebbe dall'omologazione del concordato in rapporto agli esiti di una liquidazione controllata, ciò che nel presente procedimento è stato però escluso.

Come sopra detto, allo stato della presente delibazione e giusta la tipologia liquidatoria del piano, appare dunque sussistere la causa concreta del negozio concordatario, in quanto non manifestamente inidoneo a realizzare, in concreto, un assetto di interessi globalmente ed individualmente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

3.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che il concordato minore proposto dal ricorrente debba, infine, essere omologato, in quanto, come sopra detto, risultano soddisfatti i requisiti di ammissibilità e fattibilità del piano e raggiunti i *quorum* necessari alla sua definitiva approvazione. La valutazione giudiziale propiziata dalle contestazioni di convenienza del creditore contestante ha consentito infine di stabilire che, rispetto all'alternativa liquidatoria, la proposta è maggiormente conveniente, anche se i margini del differenziale attivo appaiono minimali.

Spetterà al gestore vigilare sull'adempimento della proposta e riferire al tribunale ogni eventuale circostanza, anche anteriore alla presente omologazione, che possa valere a giustificare l'attivazione dei poteri ufficiosi ex art. 81 e 82 CCI.

Visto l'art. 80 CCI,

P.Q.M.

Omologa il concordato minore c.d. familiare presentato da [redacted] **(C.F.:** [redacted] **(C.F.:** *C.F._2* **),** nato a [redacted] residente in [redacted]; conseguentemente dichiara chiusa la procedura ex art. 80 CCI;

Dispone che i debitori diano esatta esecuzione al piano sotto la vigilanza dell'OCC, al quale è demandato di risolvere le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice in caso di necessità;

Le vendite e le cessioni, se previste nel piano, saranno curate dal debitore sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, mediante procedure competitive, anche avvelandosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'OCC e assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

[3] Calcolato come segue: (1.610 x 36) – (1.000 x 36)= 21.960,00

Dispone che l'OCC provveda al deposito di relazione informativa semestrale sullo stato dell'esecuzione del piano;

Riserva la liquidazione del compenso dell'OCC al deposito della relazione finale ai sensi dell'art. 81c. 4 CCI, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali;

A cura dell'OCC la sentenza sia pubblicata nelle medesime forme del decreto ex art. 78 CCI, provvedendosi altresì alla trascrizione presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari competenti.

Ravenna, 10/11/2025

Il giudice

dott. Paolo Gilotta